

CAMERA DEI DEPUTATI N. 653

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DI VITTORIO, LIZZADRI, NOVELLA, SANTI, FOA

Annunziata il 18 febbraio 1954

Estensione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e nella legge 5 giugno 1951, n. 376, al personale civile non di ruolo dello Stato, già facente parte della mano d'opera delle Amministrazioni militari licenziata in forza del decreto 19 aprile 1923, n. 945

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il Governo fascista, non riuscendo a debellare la vivace opposizione di talune categorie di lavoratori, ricorse molto spesso ad espedienti e finzioni legali, con i quali conseguiva l'intento di liberarsi dagli oppositori, o, quanto meno, di metterli a tacere.

È il caso degli operai degli stabilimenti dello Stato (permanenti, a matricola, ecc.), i quali furono licenziati allo scadere dell'esercizio finanziario 1923 col pretesto del riordinamento degli arsenali e furono poi parzialmente riassunti in qualità di salariati temporanei.

È ovvio che un provvedimento del genere dovesse suscitare nelle categorie interessate la più viva e legittima indignazione, ad attuare la quale il governo fascista emanò il decreto 22 maggio 1924, n. 844, che concesse a coloro che avevano raggiunto un'anzianità di quindici anni di servizio una « pensione vitalizia ridotta », pari a quella spettante con l'anzianità di venticinque anni di servizio, decurtata di un venticinquesimo per ogni anno di servizio mancante al raggiungimento degli anni venticinque. Praticamente, l'assegno vitalizio venne ad aggirarsi sulle settantacinque lire mensili, che, con le successive rivalutazioni, raggiungono attualmente la somma di circa lire cinquemila.

Successivamente, in aperta violazione di espresse disposizioni di legge che vietavano di destinare il personale a mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto, alcuni di questi lavoratori (ex permanenti, ex matricola, ecc.), già riassunti in qualità di temporanei, furono poi adibiti, per esigenze di servizio e per la loro capacità ed attitudini, a mansioni di ufficio. In tale posizione questi lavoratori rimasero fino a quando il decreto 6 febbraio 1941, n. 180, rese possibile il loro definitivo inquadramento nelle categorie degli impiegati civili non di ruolo.

Caduto il regime fascista e volendosi provvedere alla sistemazione di tutto il personale non di ruolo, venne emanato il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, il quale, istituendo i ruoli speciali transitori, stabiliva — però — all'articolo 8 che, dal collocamento nei suddetti ruoli speciali transitori dovesse essere escluso quel personale non di ruolo che fosse provvisto di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato.

La letterale applicazione della citata norma dell'articolo 8 ha portato come conseguenza che quel personale — che come operaio permanente o a matricola o simili era stato licenziato, poi riassunto come salariato temporaneo, indi destinato come tale a mansioni di ufficio e, infine, inquadrato nelle categorie

del personale non di ruolo — è stato escluso dal collocamento nei ruoli speciali transitori, appunto per il motivo di essere provvisto di quella famosa « pensione vitalizia ridotta » che, come abbiamo già visto, dalle originarie lire 75 mensili a stento raggiunge oggi la irrisoria cifra di lire 5.000.

È evidente che il legislatore, emanando la norma di cui all'articolo 8 del citato decreto n. 262, non tenne né poteva tener conto di questa specialissima categoria di pensionati, tanto più speciale e sui generis ove si consideri che, soltanto per essa e nel tentativo di riparare in parte ad un atto di vero arbitrio — quale indubbiamente fu quello dell'improvviso e ingiustificato licenziamento — fu creata una norma che, riducendo al minimo gli anni di servizio richiesti per la pensionabilità, consentì tuttavia la liquidazione di un assegno vitalizio ridotto.

Senonché, questa norma particolare, pur derogando da quelle generali vigenti in tema di pensione, non toglie alla « pensione vitalizia ridotta » — che con detta norma particolare fu istituita — quel carattere di « pensione ordinaria diretta a carico dello Stato », che determina nel titolare della pensione, secondo la formulazione generica del ripetuto articolo 8 del decreto n. 262, l'esclusione dal collocamento nei ruoli speciali transitori.

D'altra parte, è da ricordare che non tutti gli operai ex permanenti o ex matricola

e simili, poi riassunti come salariati temporanei, furono adibiti a mansioni di ufficio: ché, anzi, la maggior parte di essi continuò ad essere adibita a quelle mansioni per le quali era stata assunta.

Per venire incontro a questi ultimi, venne emanato il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, che, ripristinando per i salariati delle Amministrazioni militari quei ruoli dei permanenti e degli a matricola, che erano stati soppressi col decreto n. 945 del 1923, rese possibile la riammissione in ruolo dei salariati temporanei già permanenti o a matricola o simili, in servizio alla data della legge n. 940 del 1948.

Senonché, quest'ultimo provvedimento ha creato — a sua volta — una disparità di trattamento fra i salariati di cui sopra e quelli che, per convenienza dell'Amministrazione, erano stati utilizzati quali impiegati e quindi nominati nelle categorie di impiego non di ruolo, i quali si trovano a non poter essere nominati nei ruoli speciali transitori.

A tale evidente ingiustizia vuol riparare l'attuale proposta di legge che, con l'unico articolo di cui si compone, rende possibile l'applicazione delle norme riguardanti la sistemazione del personale civile non di ruolo, a lavoratori benemeriti per il lungo ed ininterrotto servizio prestato nell'interesse del Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e alla legge 5 giugno 1951, n. 376, si applicano anche nei confronti degli impiegati civili non di ruolo, già facenti parte della mano d'opera dipendente dalle Amministrazioni militari, licenziati in forza del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, e provvisti di pensione vitalizia ridotta ai sensi del regio decreto 22 maggio 1924, n. 844.